



Servizio Clienti 02.2805.2806 – Servizio Sinistri 02.2805.2808

Contratto di assicurazione contro i danni da terremoto

Ricostruiamo Insieme

Fascicolo Informativo Edizione 1/2017

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

-  **Nota Informativa comprensiva di glossario**
-  **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 01/01/2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche non derivanti da innovazioni normative apportate successivamente alla data di stipula della polizza alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.genialloyd.it.

Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Viale Monza 2, 20127 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email clienti@genialloyd.it e genialloyd@pec.genialloyd.it.

Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.

Genialloyd SpA ha sede in Milano ed opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi.

I sistemi informatici con cui i contratti di Genialloyd sono perfezionati e dove sono conservati i documenti precontrattuali e contrattuali si trovano a Milano e/o altrove, nella rete c.d. "cloud", ma l'azione di perfezionamento del contratto tramite registrazione nelle basi di dati aziendali con opportuna marca temporale viene svolta negli uffici della Compagnia situati in Milano

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Genialloyd SpA ha un patrimonio netto pari a 243.154.000 €; di cui 65.977.989 € di capitale sociale e 124.961.000 € di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è pari al 247,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo e quindi inviare via fax/email (entro la data di decorrenza indicata nel preventivo) la documentazione eventualmente richiesta. Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. Genialloyd, verificata la documentazione e l'avvenuto pagamento, emetterà la polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo.

4. MANCATA EMISSIONE DELLA POLIZZA E RICALCOLO DEL PREMIO

La polizza non viene emessa se il Contraente non ha provveduto al pagamento del premio, e se non ha inviato tutti i documenti qualora richiesti. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo comportano la formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione di premio se richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio già pagato. Il rimborso sarà effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il Contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel documento di polizza e sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

AVVERTENZA

6. DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il Contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo. Esiste una facoltà di proroga descritta nell'art. 1.2 "Durata del contratto e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA

7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE DALLA GARANZIA TERREMOTO

Genialloyd indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato in conseguenza di terremoto, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio a seguito del terremoto stesso. La garanzia prevede condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata indicata nel preventivo (e replicata nella polizza) e prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di pagamento dell'indennizzo, che restano a carico dell'assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.2 "Esclusioni", all'art. 2.4 "Operatività della garanzia terremoto" e all'art. 2.5 "Stato d'uso del fabbricato" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

Somma assicurata	Limite di indennizzo 70% della somma assicurata	Franchigia 5% della Somma Assicurata con il minimo di 10.000€	Danno accertato	Indennizzo
250.000€	175.000€	12.500€	200.000€	175.000€ <i>(200.000-12.500=187.500 importo superiore al limite di indennizzo)</i>
250.000€	175.000€	12.500€	150.000€	137.500€ <i>(150.000-12.500=137.500)</i>
150.000€	105.000€	7.500€ <i>(importo della franchigia inferiore al minimo di 10.000€)</i>	50.000€	40.000€ <i>(50.000-10.000=40.000)</i>

AVVERTENZA

8. ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardanti le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di ubicazione, il numero di piani, le caratteristiche costruttive o l'età dell'immobile assicurato. Cfr. art. 1.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. VARIAZIONE DEI DATI FORNITI IN POLIZZA

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la variazione della superficie del fabbricato oppure una modifica alla struttura del fabbricato stesso. Cfr. art. 1.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza ha periodicità annuale. Il premio può essere pagato con bonifico bancario, Lottomatica, My Bank, circuito Paypal o con carta di credito mediante transazione protetta online, ed è determinato in base ai parametri di personalizzazione del contratto. In caso di ripensamento dell'assicurato, il rimborso del premio è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento, al netto delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente e di 25 € per le spese vive di emissione. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art.1.4 "Diritto di ripensamento" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

11. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, il contratto stesso e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o email; potrà inoltre modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata. In particolare, la scelta del canale di comunicazione digitale comporterà la spedizione della documentazione di polizza in formato elettronico.

La revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può comportare l'applicazione a carico del contraente degli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo, nonché la perdita di eventuali sconti eventualmente riconosciuti dalla Compagnia.

AVVERTENZA

12. RECESSO

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo. Non è prevista l'estensione di copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto. Cfr. art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto, ad eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

14. LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana e il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

15. REGIME FISCALE

Al contratto è applicata la seguente aliquota d'imposta:

- INCENDIO ED EVENTI NATURALI: 22,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

AVVERTENZA

16. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro cinque giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione Genialloyd fornirà al Contraente/Assicurato l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno. Cfr. art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

17. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

La determinazione del danno viene effettuata, tenuto conto degli scoperti e/o franchigie previste dal contratto, secondo il seguente criterio:

Fabbricato - La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.5 "Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

18. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- **Ricorso all'Arbitrato:** come descritto nell'articolo "3.4 - valutazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

18.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

18.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Leonardo Felician
Amministratore Delegato
Genialloyd SpA



Giampaolo Caprice
Responsabile Area Tecnica
Genialloyd SpA

Glossario dei termini assicurativi

Anno di costruzione: l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato da parte del direttore dei lavori.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: diminuzione patrimoniale in conseguenza di un sinistro

Danno liquidabile: danno determinato in base a tutte le Condizioni di assicurazione senza tenere conto di scoperti e franchigie eventualmente applicabili e limiti di indennizzo.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa e/o percentuale sulla somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Incendio: combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Impresa: Genialloyd S.p.A.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Strutture Portanti: elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a Nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione dell'indennizzo, si procede al calcolo della somma da corrispondere, senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati.

Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda, per il fabbricato, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA TERREMOTO

Ultimo aggiornamento del 01/01/2017

Condizioni sul contratto di assicurazione

1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento.

1.2 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.

1.3 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto Genialloyd, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

1.4 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione e delle imposte complessive che per Legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L'Assicurato/Contraente dovrà anticipare telefonicamente e poi comunicare per raccomandata o email la sua decisione di recedere dal contratto.

1.5 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd possibilmente a mezzo email.

1.6 ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.7 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel momento della stipula del contratto, Genialloyd ha eventualmente la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

1.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Genialloyd ha sempre il diritto di prendere in ogni momento visione delle cose assicurate e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.9 VARIAZIONE DEI DATI FORNITI IN POLIZZA

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

1.10 COMPORTAMENTO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

1.11 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente può richiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

1.12 VALIDITÀ TERRITORIALE

La validità territoriale di questa assicurazione è limitata al territorio della Repubblica Italiana.

1.13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.14 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- **Ricorso all'Arbitrato:** come descritto nell'articolo "3.4 - valutazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

1.14.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale

termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

1.14.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

1.15 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

Condizioni sulla garanzia specifica

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

Genialloyd indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato in conseguenza di terremoto, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio a seguito del terremoto stesso. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Genialloyd, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza indennizza, entro il limite massimo del 10% della somma assicurata:

1. gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
3. gli onorari di progettisti e consulenti, limitatamente a quelli resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino del bene distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

Inoltre, nei limiti di indennizzo indicati in polizza, Genialloyd provvede al risarcimento:

1. delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro;
2. delle spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni posti nei locali indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
3. delle spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili debitamente autorizzati o in altra abitazione affittata con contratto registrato, per un periodo non superiore a tre mesi, sostenute dall'Assicurato - se persona fisica - nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principale siano resi obiettivamente inagibili.

2.2 ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

1. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, esondazione, da alluvione e da maremoto;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
3. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
4. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
5. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

2.3 I BENI ASSICURATI

Sono assicurabili i fabbricati che nei 5 anni precedenti alla conclusione del contratto non abbiano subito un danno da terremoto o che, pur avendolo subito, l'Assicurato abbia già provveduto alla sua totale riparazione prima di perfezionare la polizza.

E' assicurabile il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza anche se NON costruito secondo criteri antisismici, e precisamente:

1. i locali adibiti ad abitazione; anche adibiti ad ufficio o a studio professionale, solo se coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima;
2. le eventuali pertinenze anche in corpo separato purchè poste nell'area di proprietà del fabbricato;
3. la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrate, infissi, serramenti e relative lastre;
4. cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiotelegrafiche, insegne, pannelli solari;
5. impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo sanitari, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;
6. rivestimenti di pareti e pavimenti;
7. campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato.

Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.

2.4 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TERREMOTO

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti ad abitazione civile compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima.

L'assicurazione non è operante per gli immobili:

- considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato

oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e pertanto soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089.

2.5 STATO D'USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventuali pertinenze, sia in normale stato di manutenzione e conservazione.

Il Sinistro – Criteri di liquidazione della garanzia, obblighi e modalità di denuncia

3.1 FORMA DELL'ASSICURAZIONE E VALORE ASSICURATO

L'assicurazione s'intende prestata nella forma "a primo rischio assoluto". Genialloyd, in caso di sinistro, s'impegna a indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme e degli scoperti e/o franchigie indicate in polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile. La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area. Il valore a nuovo è più precisamente il costo necessario per la ricostruzione dei locali danneggiati e assicurati con le medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell'area.

3.2 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro cinque giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri.

Il consulente di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione dettagliata dei danni subiti che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono altresì conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno.

3.3 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

3.4 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Genialloyd, o da un perito da questa incaricato, e l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

3.5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO SECONDO LA CONDIZIONE VALORE A NUOVO

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti indicati in polizza.

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è vincolato alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio a Genialloyd, entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'atto di liquidazione, salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato.

Se ciò non avviene, Genialloyd limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con

l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere ritenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza.

3.6 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun altro caso Genialloyd potrà essere tenuta a pagare, per ciascun sinistro, indennizzi maggiori della somma assicurata o del limite di indennizzo previsto in polizza.

3.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

3.8 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

3.9 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

3.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile; Genialloyd, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l'applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.

3.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Genialloyd. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

3.12 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.2 "Obbligo della denuncia in caso di sinistro";
- c) verificare al momento del sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art. 3.5 "Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo".

I risultati delle operazioni dei periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia

azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra società deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano.

1.1 TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Milano, Viale Monza 2, di seguito anche "Società".

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it.

1.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, e pertanto per dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori che ci ha chiesto, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo, nonché per finalità statistiche e di analisi del portafoglio.

Inoltre, i dati di navigazione del sito (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti) saranno raccolti ed elaborati tramite un meccanismo di autenticazione biometrica finalizzata esclusivamente alla rilevazione e al contrasto delle frodi assicurative e a fini statistici. Le sequenze di azioni di navigazione sul sito sono suddivise in sessioni e sono anonimizzate.

Queste attività possono essere svolte anche da soggetti del gruppo Allianz e terzi operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" indicati al punto 1.5 comma 1) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche la comunicazione a tali soggetti e il trattamento svolto da tali soggetti.

Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili(1)" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

b) qualora Lei vi acconsenta, per finalità commerciali, promozionali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di

ricerche di mercato, indagini statistiche, etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al punto 1.5, comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

1.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore o automatizzate senza operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS ed MMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre società del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

1.4 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali, promozionali e di marketing.

1.5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;
- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato;
- Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;
- Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc.;
- legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), i dati personali possono essere comunicati in Italia e all'estero a:

- Società del gruppo Allianz (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva del gruppo Allianz.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) e, in presenza di consenso, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 1.5.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it, il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi , ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Genialloyd S.p.A.
Viale Monza, 2 - 20127 Milano (MI)
CF, P.IVA e Registro imprese di Milano n.01711850154
Capitale Sociale € 65.977.989 i.v.
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007
Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.- Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.